



COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 **Oggetto: INFORMATIVA IN MERITO ALLA PETIZIONE**
Del 30.03.2018 **PRESENTATA SULLA "PICCOLA AMBULANZA".**

L'anno duemiladiciotto il giorno 30 del mese di Marzo, alle ore 12:00 e seguenti, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Francesco Ferraiuolo	X	
Consiglieri	Di Fazio Gennaro	X	
	Mazzella Giuseppe	X	
	Marcone Carlo	X	
	Nocerino Michele	X	
	La Torraca Eva	X	
	Aversano Fabio	X	
	De Martino Gianluca	X	
	Califano Gelsomina Maria	X	
	Vigorelli Pier Lombardo	X	
	Ambrosino Francesco		X
	Feola Giuseppe	X	
	Sandolo Maria Claudia	X	
		Totale Presenti	12

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, che cura la verbalizzazione della seduta. Il Presidente, Prof. Francesco Ferraiuolo, nella sua qualità di Sindaco, verificato la presenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: INFORMATIVA IN MERITO ALLA PETIZIONE PRESENTATA SULLA "PICCOLA AMBULANZA".

Consiglieri presenti n. 12
Assenti n. 1 (Ambrosino F.)

Il Sindaco-Presidente del Consiglio prima di introdurre il primo punto all'o.d.g. passa la parola al consigliere Vigorelli che pone la questione del consigliere Marcone come da nota dallo stesso sottoscritta allegata al presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale (cfr All. 1).

Segue l'intervento del consigliere Sandolo che chiede venga messa a verbale la seguente dichiarazione: "*Dato atto che il consigliere Vigorelli ha contestato al consigliere Marcone ai sensi degli artt. 69 e 63 del TUEL è legittimo procedere alla votazione della contestazione al fine di aprire la procedura ai sensi del TUEL - fase contraddittorio*".

Il Presidente spiega che non è intenzione da parte del Consiglio sottrarsi dal porre in essere le necessarie attività volte all'approfondimento di quanto riportato in consiglio avvalendosi del necessario supporto legale, ed attivare le procedure di legge qualora le stesse si rendessero necessarie.

Si passa al primo punto all'o.d.g.

Il Presidente del Consiglio passa la parola al Consigliere Di Fazio G. il quale introduce l'argomento di cui all'oggetto. Fa rilevare al consigliere di minoranza Feola, che ha sottoscritto insieme ad altri la petizione, che potevano benissimo investire della questione "*ambulanzetta*" il Consiglio comunale. La questione non è semplice come descritto nella petizione ma investe problematiche diverse e tutte di rilevante importanza (assicurazione-autista-dispositivi a norma di legge). Il mezzo deve essere gestito dalla ditta appaltatrice che si attiverà affinché il mezzo sia rispondente a tutti i requisiti di legge e abbia le idoneità prescritte dalla legge (timbri ASL), titoli necessari per l'uso al quale dovrà essere adibito.

Il tutto sarà fatto in tempi brevi, quantificabili presuntivamente in un mese.

Segue l'intervento del Consigliere Feola il quale informa che la petizione è stata firmata da più di 100 persone non con l'intento di fare demagogia ma per sollevare la questione e trovare una soluzione al problema, senza altre finalità. Si inserisce nella discussione il Consigliere De Martino che chiede di sapere da quanto tempo l'ambulanza manca sull'isola di Ponza. Il Consigliere di Fazio riferisce ai presenti che il mezzo utilizzato in passato non era idoneo all'utilizzo e non apparteneva a nessuno.

Terminata la discussione il Presidente passa ad introdurre il secondo punto all'o.d.g.

ALL. 1

In apertura dei lavori del Consiglio Comunale di Ponza, vorrei porre una questione di assoluta rilevanza per la regolarità delle nostre riunioni consiliari.
E ciò ai sensi dell'art. 69, comma 1, del TUEL.

È infatti noto che in data 30 agosto 2017 il consigliere comunale Carlo Marcone sia stato condannato in via definitiva dalla Corte dei Conti, che ha confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna in primo grado del 2012.

La vicenda che lo ha visto soccombente, riguarda un vero pasticcio sull'erogazione, nell'anno 2006, di un contributo della Regione Lazio di 200.000 euro a favore dei proprietari dei pescherecci di Ponza.

Il pasticcio si è realizzato con due delibere di Giunta, una diversa dall'altra, con un bando di gara con la scadenza per individuare i proprietari dei pescherecci, con l'erogazione del contributo addirittura prima della scadenza del bando stesso, e con il contributo dato non solo ai titolari dei pescherecci ma anche ai pescatori imbarcati.

In questo modo, afferma la sentenza definitiva della Corte dei Conti, sono stati violati i criteri stabiliti dalla Regione Lazio e si è configurato un danno erariale.

Il fatto che questo danno abbia riguardato l'allora assessore Carlo Marcone, è sicuramente un fatto molto grave.

Insieme a Carlo Marcone, sono stati condannati altri due amministratori all'epoca del fattaccio, e cioè l'allora sindaco Porzio e il consigliere comunale allora delegato alla pesca.

I condannati devono risarcire il Comune di Ponza di oltre 100.000 euro.

E le sentenze in via definitiva si applicano, - e non si discutono.

Si pone quindi una questione di incompatibilità ex art. 63, comma 5, del TUEL che recita:

"Quando, successivamente all'elezione, si verifici (...) qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta".

L'art. 63, comma 5, del TUEL stabilisce la natura dell'incompatibilità del consigliere Carlo Marcone, che si configura perché "per fatti compiuti allorché era amministratore (...) è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Ente e non ha ancora estinto il debito".

È tutto molto chiaro, così come è del tutto chiaro che il consigliere Carlo Marcone non abbia estinto il debito.

Ora, da questo punto di vista, ho appreso dagli atti che in data 11 gennaio 2018, prot. 257, il consigliere Marcone ha proposto di definire il debito attraverso un pagamento frazionato in 36 rate mensili.

A seguito di ciò, con determinazione n. 88 in data 28 febbraio 2018, il dirigente del settore Affari Legali, d.ssa Enza Marra, ha accolto la richiesta di rateizzazione.

Queste determinazioni sono del tutto illegali e si configurano come un autentico abuso che è penalmente perseguibile.

Mi spiego.



Potrei sorvolare, per carità di patria, sul fatto che la rateizzazione accordata viola il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Ponza, che è stato approvato in data 11 maggio 2015 dal Consiglio Comunale, - e ciò con voto unanime (quindi compreso l'attuale sindaco).

Potrei sorvolare, sempre per carità di patria, che la rateizzazione accordata al consigliere Carlo Marcone non comprende le pene pecuniarie accessorie stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti, limitandosi la determina degli Affari Legali alla somma di 9.000 euro costituente il danno erariale.

Ma, al contrario, non si può assolutamente sorvolare sul fatto che l'accordata rateizzazione cancelli e annulli la condizione di incompatibilità.

Su questo non ci possono essere dubbi.

Fra le molte "massime" editate negli anni dal Ministero degli Interni, viene ribadito in modo continuativo nel tempo, rispondendo a richieste di chiarimenti da parte di Prefetti, Sindaci o consiglieri comunali, che...

"La richiesta di rateizzazione del consigliere comunale è soltanto una modalità di pagamento. Fino a quando non risulta versata l'ultima rata prevista da piano di rateizzazione, non può, in alcun modo, considerarsi estinto il debito e, di conseguenza, risulta sussistente la causa di incompatibilità".

A tal fine allego tre "massime" del Ministero, in data 2 agosto 2007, in data 18 febbraio 2015 e in data 24 febbraio 2015.

Quindi, delle due l'una:

- o il consigliere Carlo Marcone si dimette dall'incarico e salda il suo debito verso il Comune come un privato cittadino (in ogni caso, tuttavia, rispettando le modalità di rateizzazione previste dal Regolamento Generale delle Entrate, che la determinazione n. 88 viola palesemente).

In questo caso, subentrerà in Consiglio Comunale il primo dei non eletti.

- ovvero si applica quanto previsto dall'art. 69 del TUEL e la prevista procedura che assicura il contraddittorio e la possibilità per il consigliere Carlo Marcone di rimuovere in tempi molto brevi la causa di incompatibilità.

E ciò sarà possibile SOLO se il consigliere Carlo Marcone estinguerà il debito verso il Comune in un'unica soluzione.


Le opzioni possibili sono solo queste due.

In conclusione, invito il Consiglio Comunale a riflettere sulle possibili conseguenze penali che la vicenda potrebbe assumere, - nonché sulla evidente questione morale che, per la seconda volta dalle elezioni dell'11 giugno 2017, vede protagonista il consigliere Carlo Marcone per questioni di incompatibilità con l'incarico.

Sono ormai trascorsi sette mesi dalla sentenza definitiva di condanna e il Consiglio Comunale non può tollerare ulteriormente questa situazione di conclamata incompatibilità del Consigliere Carlo Marcone.

Il Consigliere Comunale

Pier Lombardo Vigorelli





COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane, 4 - C.A.P. 04027

Tel. 0771/80108 - Fax. 0771/809718 - Sito internet: www.comune.ponza.it

- SETTORE AFFARI LEGALI -

DETERMINAZIONE

N. 88	OGGETTO: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE ESPOSIZIONE RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI
DEL 28/02/2018	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art 107 del D.lgs 18.8.2000 n 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

VISTO il decreto di nomina del 21.12.2017 n. 121, prot. n. 11159 di Responsabile del Servizio "Affari Legali, Commercio e Contenzioso";

PREMESSO CHE:

- la Corte dei Conti Centrale di Appello Sezione Giurisdizionale II del Lazio, con Sentenza n.557/2017, resa in data 12.07.2016 e depositata in data 30.08.2017, ha condannato, tra gli altri, il Geom. Carlo Marcone al pagamento della somma di € 9.000,00, a titolo di risarcimento per danno erariale provocato all'Amministrazione, in conseguenza di una attività illecita dal medesimo svolta, nell'esercizio della attribuzione di amministratore dell'ente;
 - con nota dell'11.1.2018, prot. n. 257, il predetto ha proposto di definire la contratta esposizione attraverso un pagamento frazionato in 36 rate mensili;
 - appare oltre modo problematico, oltre che dispendioso, per l'Amministrazione procedere al recupero dei crediti nascenti da titoli giudiziari quale quello sopra indicato, tenuto conto anche dei notevoli tempi per procedere nei necessari adempimenti;
 - si ritiene, per le ragioni sopra esposte, di assentire la formulata richiesta;
 - in particolare il dedotto assenso viene prestato, a condizione che il pagamento avvenga in 36 rate mensili di € 250,00= (duecentocinquanta/00), da pagarsi la prima entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e le ulteriori con cadenza mensile da saldare entro il giorno 30 di ciascun mese;
 - resta inteso che il mancato rispetto di uno solo dei termini sopra indicati comporterà la decadenza del beneficio del termine assentito, e l'Amministrazione potrà esigere l'intero saldo della residua somma vantata nei confronti dell'obbligato;
 - sugli importi corrisposti al momento del pagamento della suindicata somma verranno applicati gli interessi legali, in ragione della assentita facilitazione;
- VISTO il TUEL n.267/2000;
- VISTO Lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Di assentire la proposta di rateizzazione alle condizioni tutte sopra esposte, stabilendo che il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio;
- di notificare il presente provvedimento alla parte richiedente.

Il Responsabile del Servizio
MARRA VINCENZINA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)



INCOMPATIBILITA' CONSIGLIERI DEBITORI NEI CONFRONTI DEL COMUNE.

Territorio e autonomie locali

18 Febbraio 2015

Categoria

12.01.04 Incompatibilità

Sintesi/Massima

IN CASO DI DEBITO LIQUIDO ED ESIGIBILE IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE, NEI CONFRONTI DEL PROPRIO ENTE L'AMMINISTRATORE SI TROVA IN UNA POSIZIONE DI INCOMPATIBILITA' - LA INCOMPATIBILITA' VERRA MENO QUANDO IL DEBITO SARA' ESTINTO. LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO RICHIESTA AL PRIOPRIO ENTE NON E' SUFFICIENTE A FAR VENIR MENO L'IPOTESI DI INCOMPATIBILITA', E' SOLO UNA SEMPLICE MODALITA' DI PAGAMENTO.

Testo

Class..15900/TU/00/63 Roma, 18 febbraio 2015

Oggetto: Comune di Incompatibilità consiglieri comunali.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha fatto pervenire a questo Ministero una richiesta di chiarimenti da parte dell'amministrazione comunale di, circa l'applicabilità delle ipotesi di cui all'art. 63 del TUOEL, nei confronti di due consiglieri comunali condannati, con sentenza non ancora definitiva, a risarcire un danno erariale cagionato all'amministrazione comunale.

Sulla base di quanto rappresentato dal comune di con nota n. 6019 in data 6 febbraio u.s., ad



avviso di questa Direzione centrale, la fattispecie ricade nella previsione di cui al comma 1, n. 6 del citato art. 63, essendo ravvisabile l'ipotesi di incompatibilità in presenza di una sentenza, munita di formula esecutiva, della Corte dei Conti, Terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, ed essendo stati i due amministratori formalmente messi in mora.

Quanto alla rateizzazione del debito, secondo un consolidato orientamento di questa Amministrazione, l'approvazione di un piano fra le parti non è sufficiente a far venir meno l'ipotesi di incompatibilità. Infatti, solo l'estinzione del debito, con il pagamento dell'ultima rata prevista nel piano, fa cessare il conflitto di interessi derivante dalla contestuale posizione di amministratore dell'ente e debitore dello stesso.

Si precisa, comunque, che la valutazione della eventuale sussistenza della causa ostativa all'espletamento del mandato elettivo è rimessa al consiglio comunale.

Infatti, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura di cui all'art. 69 del TUOEL, che garantisce il contraddittorio tra organo e amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata. (cfr. Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 10 luglio 2004, n. 12809; Id. sentenza 12 novembre 1999, n. 12529).

PRESUNTA INCOMPATIBILITA' DI UN CONSIGLIERE COMUNALE A CUI SONO STATI NOTIFICATI ATTI INGIUNTIVI DI PAGAMENTO PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA NONCHE' PER IMPOSTE E TASSE COMUNALI.

Territorio e autonomie locali

24 Febbraio 2015

Categoria

12.01.04 Incompatibilità

Sintesi/Massima

NEL CASO DI DEBITO LIQUIDO ED ESIGIBILE DA PARTE DELL'ENTE, SUSSISTE INCOMPATIBILITA' FINO A CHE TUTTI/O I DEBITI/O NON SIANO STATI SALDATI. - LA RICHIESTA RATEIZZAZIONE CONCESSA DAL COMUNE NON FA DECADERE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' IN QUANTO LA RATEIZZAZIONE E' SOLTANTO UNA MODALITA' DI PAGAMENTO.

Testo

Classifica 15900/TU/00/63 Roma, 24 febbraio 2015

OGGETTO: Comune di Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267. Quesito.

Con la nota sopra indicata codesta Prefettura ha trasmesso il quesito posto dal sindaco del comune di in ordine all'eventuale esistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nei confronti di un consigliere comunale, al quale sono stati notificati atti ingiuntivi di pagamento per contravvenzioni al codice della strada, nonché per imposte e tasse comunali (I.C.I. e T.A.R.S.U.). Secondo quanto precisato nella richiesta di parere, il predetto amministratore ha provveduto in parte al pagamento del quantum debeatur e per la restante parte ha ottenuto un piano di rateizzazione con sospensione di tutte le procedure esecutive.

Codesta Prefettura ha, inoltre, rilevato come -a sostegno di un orientamento di favore per il Consigliere comunale, possa essere addotta la circostanza che nel caso di specie l'interessato non abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602-.

Al riguardo, si osserva che una simile valutazione potrebbe al più riguardare la parte di debito derivante dalle richiamate imposte e tasse comunali, atteso che solo per tale tipo di posizione debitoria l'incompatibilità disciplinata dal citato art. 63, comma 1, n. 6, presuppone che l'interessato abbia ricevuto invano l'avviso ivi menzionato (a proposito del quale, occorre altresì tenere presente che, in base all'art. 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, -i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, abrogate dal presente decreto, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto-).

Per quanto concerne, invece, la parte di debito che trae origine da contravvenzioni al codice della strada, si ritiene di dover confermare le considerazioni ripetutamente svolte con riferimento a casi analoghi.

In tal senso, si evidenzia che i concetti di 'liquidità' ed 'esigibilità' di cui si fa menzione nella norma esprimono l'uno la certezza del debito e del relativo ammontare e l'altro che il debito stesso non sia soggetto a termini o condizioni.

Pertanto, pur condividendo i dubbi rappresentati da codesta Prefettura, finché le contravvenzioni in questione non saranno state pagate, non potrà che ritenersi esistente la prospettata fattispecie di incompatibilità, in quanto la rateizzazione è soltanto una modalità di pagamento e finché non risulterà versata l'ultima rata prevista il debito non potrà in alcun modo considerarsi estinto.

Si precisa, comunque, che la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza della causa ostativa all'espletamento del mandato elettivo è rimessa al consiglio comunale.

Infatti, in conformità al generale principio per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica delle cause ostative all'espletamento del mandato è compiuta con la procedura prevista dall'art. 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa di incompatibilità contestata (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 10 luglio 2004, n. 12809; Id., sentenza 12 novembre 1999, n. 12529).



Home » Le autonomie locali » Pareri

IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' DI UN CONSIGLIERE COMUNALE PER UN DEBITO VERSO L'ENTE DI APPARTENENZA DERIVANTE DA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI PASSATA IN GIUDICATO.

Territorio e autonomie locali

2 Agosto 2007

Categoria

12.01.04 Incompatibilità

Sintesi/Massima

LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE BIENNALE DA PARTE DEL CONSIGLIERE COMUNALE E' SOLTANTO UNA MODALITA' DI PAGAMENTO, FINO A QUANDO NON RISULTA VERSATA L'ULTIMA RATA PREVISTA DAL PIANO DI RATEIZZAZIONE, NON PUO'; IN ALCUN MODO, CONSIDERARSI ESTINTO IL DEBITO E DI CONSEGUENZA RISULTA SUSSISTENTE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA'.

Testo

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 02 agosto 2007

OGGETTO: Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi d'incompatibilità di un consigliere comunale.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato richiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza, in capo ad un consigliere comunale, della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 5, del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto lo stesso ha un debito verso l'ente di appartenenza derivante da sentenza della Corte dei conti passata in giudicato.

Il citato articolo 63, comma 1, n. 5 del T.U.E.L. prevede, tra l'altro, l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale per colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito. Nel caso di specie, inoltre, il consigliere de quo, per l'estinzione del suddetto debito, ha concordato con l'amministrazione una rateizzazione biennale dello stesso.

Considerato che la rateizzazione è soltanto una modalità di pagamento e, quindi, di estinzione di un debito, pertanto fino a quando non risulta versata l'ultima rata prevista dal piano di rateizzazione, non può, in alcun modo, considerarsi estinto il debito.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene sussistente in capo al consigliere comunale in parola la causa di incompatibilità di cui al citato art. 63, comma 1, n. 5, TUEL, ciò in quanto, dalle notizie fornite, la rateizzazione biennale del debito non si è, ad oggi, ancora conclusa e, pertanto, il debito non può considerarsi completamente estinto.



Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: parere non richiesto

-per la regolarità contabile: parere non richiesto

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Vice Segretario Comunale
f.to Prof. Francesco Ferraiuolo	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Comune di Ponza

N. 0003313 10/04/2018



Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Vincenzina Marra